



COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani interni

Sezione tributi

- Art. 1. Istituzione della Tassa
- Art. 2. Servizio di nettezza urbana.
- Art. 3. Contenuto del regolamento
- Art. 4. Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.
- Art. 5. Esclusioni dalla tassa.
- Art. 6. Commisurazione della tassa
- Art. 7. Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.
- Art. 8. Parti comuni del condominio.
- Art. 9. Classi di contribuenza.
- Art. 10. Esenzioni.
- Art. 11. Riduzioni.
- Art. 12. Riduzioni per particolari condizioni d'uso.
- Art. 13. Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14. Denunce.
- Art. 15. Decorrenza della tassa
- Art. 16. Mezzi di controllo
- Art. 17. Sanzioni ed interessi.
- Art. 18. Accertamento, riscossione e contenzioso.
- Art. 19. Rateazione.
- Art. 20. Rimborsi.
- Art. 21. Disposizioni finali.

Art. 1. Istituzione della Tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il comune esplica, con diritto di privativa, le attività obbligatorie inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo. (Delibera di Assimilazione al rifiuto urbano. Consiglio Comunale n. 42 del 9 giugno 1998).

Art. 2. Servizio di nettezza urbana.

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...).
2. La gestione del servizio pubblico di smaltimento è effettuata direttamente o mediante azienda municipalizzata ovvero mediante concessione a enti o imprese spacializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 3. Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4. Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5. Esclusioni dalla tassa.

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- g) Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze: sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che

non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

- d) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali tossici o nocivi di cui all'art. 2 del DPR n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) e d), devono presentare agli uffici della sezione tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto Legge n. 397/1988 convertito con legge n. 475/1988 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 comma 3 del Decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

Art. 6. Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interni dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7. Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di una zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera quella minima prevista dal regolamento di nettezza urbana.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta del 40% debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio nettezza urbana ed al competente ufficio tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8. Parti comuni del condominio.

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino 20 condomini;
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici da 21 a 40 condomini;
 - aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 41 condomini;

Art. 9. Classi di contribuenza.

1. Abrogato (Delibera Consiglio Comunale n. 1010 del 14 dicembre 1995 Classi e tariffe TARSU).

Art. 10. Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte utilizzate dal comune per uffici e servizi;
 - b) i locali e le aree scoperte adibiti al culto;

- c) i locali e le aree scoperte adibite ad asilo nido, a scuola materna, a scuola elementare, a scuola media inferiore.

Art. 11. Riduzioni.

1. Abrogato (art.2 D.Lgs 25 novembre 1996 n. 599 e art. 6 D.Lgs. 29 settembre 1997 n. 328).
2. Abrogato (art.2 D.Lgs 25 novembre 1996 n. 599 e art. 6 D.Lgs. 29 settembre 1997 n. 328).
3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 25%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 25%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 25%.
 - f) Abrogato (sostituito con l'art. 11 bis delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31 gennaio 2000).
 - g) Locali destinati a uso scuole di istruzione superiore di qualsiasi ordine; associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva ed uffici pubblici in genere, comprese le caserme e stazioni ferroviarie, impianti sportivi e non: computati per il 15%;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11 bis. Ulteriori riduzioni (aggiunto con delibera n. 7 del 31 gennaio 2001).

1. Nel caso in cui gli operatori economici provvedano ad avviare al recupero rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del d.Lgs. 22/97, è applicata una riduzione di tariffa del 30%. A tal fine il produttore dovrà dimostrare a consuntivo l'avvio al recupero, attraverso copia dei formulari di identificazione del rifiuto avviato al recupero debitamente compilati e controfirmati, con apposizione del timbro a calendario, dal destinatario, per avere diritto, previo parere dell'ufficio ecologia o di tecnico incaricato, al discarico od al rimborso della tassa. La percentuale di riduzione per avere diritto al discarico o rimborso, della produzione ponderale complessiva dovrà essere almeno pari al 40% (quaranta per cento) di quella assegnata alla classe di appartenenza (dati osservatorio nazionale rifiuti).

2. Nel caso in cui gli operatori economici documentino spese, per acquisto di beni di consumo e/o per ammortamento di beni produttivi, non inferiori al 30% (trenta per cento) della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 30% (trenta per cento) di quella assegnata alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione e parere dell'ufficio ecologia o di tecnico incaricato, del 30%.

Art. 12. Riduzioni per particolari condizioni d'uso.

1. Relativamente alle aree di mercati all'aperto utilizzate a giorni fissi settimanali, nonché alle aree date in concessione pluriennali, la tassa viene applicata:
 - a) in ragione del 50% della superficie nel caso di utilizzo superiore a tre giorni la settimana;
 - b) in ragione del 35% della superficie nel caso di utilizzo fino a tre giorni alla settimana.
2. La superficie presa in considerazione corrisponde a quella mediamente utilizzata nei vari mercati, nell'arco della settimana:

Art. 13. Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del d.Lgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14. Denunce.

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

Art. 15. Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del d.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione

dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16. Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del d.Lgs 50771993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo stesso (l'art 76 D.Lgs. 507/93 modificato dai DD.Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche).

Art. 17. Sanzioni ed interessi.

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n.82 del 19/12/2002

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'articolo 76 del decreto legislativo 507/1993; le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
2. Per le violazioni di cui al secondo e terzo periodo del secondo comma dello stesso articolo 76 le sanzioni sono irrogate con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Per i primi due anni dall'introduzione della riscossione in forma diretta, al fine di agevolare i Cittadini e di non gravare l'aspetto sanzionatorio del tributo, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza prevista dal presente regolamento; parimenti non si applicano le sanzioni per il primo anno di vigenza del regolamento se il pagamento viene eseguito entro quindici giorni dall'invito a regolarizzare la tassa non versata.

Art. 18. Accertamento, riscossione e contenzioso.

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n.82 del 19/12/2002.

1. L'accertamento ed il contenzioso sono disciplinati secondo i contenuti dei decreti legislativi 507/1993 e 546/1992.

2. La tassa è dovuta dai soggetti passivi così come definiti dal presente regolamento per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
3. I soggetti di cui al precedente comma devono effettuare il versamento della tassa complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo delle quali la prima, nel mese di giugno, e la seconda entro il 20 dicembre. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, la tassa dovuta per l'anno in corso.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento diretto al tesoriere ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto tesoriere.
5. Al fine di agevolare i Cittadini e di rendere trasparente l'azione amministrativa dell'Ente, il servizio tributi provvede ad inviare ai Contribuenti, mediante lettera semplice o altro idoneo mezzo di trasmissione, i bollettini di conto corrente postale o altra forma di pagamento predisposti per il versamento e una comunicazione, recante le motivazioni della debenza della tassa, le tariffe applicate, le superfici dei locali e delle aree attratte a tassazione, le scadenze delle rate oltre ad eventuali ulteriori informazioni circa l'applicazione del tributo.
6. Le somme non pagate alle scadenze e quelle accertate dal comune per la tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di pretesa tributaria, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.
7. Nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni il funzionario responsabile, prima di attuare la procedura coattiva, può invitare il contribuente alla regolarizzazione del debito tributario mediante comunicazione scritta.
8. Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento ovvero a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente; in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19. Rateazione.

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n.82 del 19/12/2002.

1. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il Sindaco, su proposta del funzionario responsabile, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.
2. Nel caso di accertamento riguardante più anni di tassazione, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia di particolare rilevanza può essere rateizzata in otto rate semestrali, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. La maggior rateazione è ammessa unicamente su motivata richiesta scritta del contribuente e per gravi motivi, che comunque, escludano il pericolo di perdita del credito.

Art. 20. Rimborsi.

Introdotta con Delibera Consiglio Comunale n.82 del 19/12/2002.

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo dovuto rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, l'ufficio comunale tributi dispone la riduzione dell'importo dovuto o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla legge a decorrere dal semestre solare successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 21. Disposizioni finali

Introdotta con Delibera Consiglio Comunale n.82 del 19/12/2002.

1. Il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso con le medesime modalità previste dal precedente articolo 18.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge nazionali, provinciali e regionali, oltre ai regolamenti comunali compatibili con la specifica materia.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia